



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 457

Modifica all'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente le deduzioni agli effetti dell'imposta regionale sulle attività produttive

Indice

1. DDL S. 457 - XVIII Leg.....	1
1.1. Dati generali.....	2
1.2. Testi.....	3
1.2.1. Testo DDL 457.....	4

1. DDL S. 457 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 457
XVIII Legislatura

Modifica all'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente le deduzioni agli effetti dell'imposta regionale sulle attività produttive

Iter

1 agosto 2018: assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Successione delle letture parlamentari

S.457

assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Iniziativa Parlamentare

[Gaetano Nastri](#) ([Fdl](#))

Cofirmatari

[Antonio Iannone](#) ([Fdl](#)) (aggiunge firma in data 28 giugno 2018)

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **31 maggio 2018**; annunciato nella seduta n. 9 del 5 giugno 2018.

Classificazione TESEO

DEDUZIONI E DETRAZIONI , IRAP

Articoli

MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE (Art.2)

Assegnazione

Assegnato alla [6ª Commissione permanente \(Finanze e tesoro\)](#) in sede redigente il 1 agosto 2018.

Annuncio nella seduta n. 30 del 2 agosto 2018.

Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 5ª (Bilancio), 10ª (Industria), Questioni regionali (aggiunto il 23 gennaio 2019; annunciato nella seduta n. 82 del 23 gennaio 2019)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 457

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 457

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **NASTRI** e **IANNONE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 MAGGIO 2018

Modifica all'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente le deduzioni agli effetti dell'imposta regionale sulle attività produttive

Onorevoli Senatori. - Il presente disegno di legge, composto da due articoli, prevede un aumento degli importi delle deduzioni agli effetti dell'imposta regionale sulle attività produttive in favore delle imprese di ridotte dimensioni, al fine di bilanciare l'intervento introdotto con la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) che ha comportato l'integrale deduzione dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) del costo del lavoro a tempo indeterminato. L'effetto agevolativo della deduzione integrale dall'IRAP del costo del lavoro a tempo indeterminato non ha comportato benefici per le imprese che, nella propria attività, non impiegano dipendenti o collaboratori (più di 3 milioni di imprese senza dipendenti, cioè il 70 per cento del totale delle 4.425.000 aziende italiane). Appare quindi necessario rinforzare la misura prevista attraverso un incremento degli importi delle deduzioni in favore di imprese individuali, società di persone e professionisti con una base imponibile che non supera i 180.759,91 euro (a scalare, fino a 180.999,91 euro). Tale misura persegue, altresì, l'obiettivo di esentare di fatto dall'IRAP i contribuenti privi di organizzazione secondo i canoni individuati dalla consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione (imprese o professionisti che svolgono l'attività in forma individuale, senza dipendenti e con utilizzo di mezzi che non eccedono il minimo indispensabile per lo svolgimento dell'attività). Il disegno di legge reca la copertura finanziaria degli oneri che, all'articolo 2, sono stimati in 146 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Importo delle deduzioni agli effetti dell'IRAP)

1. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: «di euro 5.000, di euro 3.750, di euro 2.500 e di euro 1.250» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 7.000, di euro 5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750».

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019.

Art. 2.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 146 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, si provvede ai sensi del comma 2.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce

delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2019, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 146 milioni di euro a decorrere dal 2020. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

